

## **SUAP – Certificazione e documentazione d'impresa da inviare alle altre Pubbliche Amministrazioni e alle Camere di Commercio**

In materia di Sportello Unico per le Attività produttive, l'art. 6 della legge n. 106/2011 ha proceduto all'aggiunta di un nuovo articolo (43-bis – Certificazione e documentazione d'impresa) al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel quale si stabilisce sostanzialmente lo Sportello unico per le attività produttive dovrà provvedere:

- a) a trasmettere alle altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso Sportello unico o acquisiti da altre Amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dall' e Agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali; e
- b) ad inviare alla Camera di Commercio territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui sopra.

Le comunicazioni tra lo Sportello unico per le attività produttive, le Amministrazioni Pubbliche, le Camere di Commercio, le imprese e le Agenzie per le imprese dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

Le amministrazioni non potranno richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi della lettera a).

### **Approfondimenti:**

[Consulta il documento](#)